



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

Ai Titolari degli Uffici scolastici
 Regionali LORO SEDI
 e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Funzione Pubblica
 (protocollo_dfp@mailbox.governo.it)
 All' A.R.A.N.
 (relazionisindacali@aranagenzia.it)
 Alle Organizzazioni Sindacali
 ANP CIDA (segreteria@anp.it)
 FLC/CGIL (ufficiodisegreteria@flcgil.it)
 CISL-SCUOLA (sg.scuola@cisl.it)
 UIL-SCUOLA RUA (uilsuola@uilsuola.it)
 SNALS/CONFSAL (info@snals.it)
 DIRIGENTI SCUOLA (dirigentescuola@libero.it)

OGGETTO: Permessi sindacali – Area Istruzione e Ricerca – Periodo 1.9.2017 – 31.8.2018 - Contratto Collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017.

In attuazione della normativa indicata in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2018, tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo nell'Area Istruzione e Ricerca.

Nel trasmettere l'allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2017- 31.8.2018, occorre precisare quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Si invitano, pertanto, le OO.SS. in indirizzo, a comunicare ai Direttori Generali Regionali i nominativi dei dirigenti sindacali titolari della predetta prerogativa sindacale. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2017 di permessi sindacali retribuiti, nell'area della dirigenza scolastica, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2018.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possono essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle organizzazioni sindacali indicati all'art.10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti di ciascuna organizzazione sindacale devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP come indicato dall'art.22, comma 1, del CCNQ 4.12.2017, che prevede, tra l'altro, "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti".

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sull'art.2, punto 2 lett.c del CCNL per il personale dirigente dell'Area V del 15.7.2010 ove è previsto che i criteri di applicazione dei diritti sindacali sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58493309 -58492604 - Fax n.06/58492716 – e-mail: gabmin.relationisindacali@istruzione.it).

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Rocco Pinnari



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto presso l'AOO

AOOUFGAB